



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 26 gennaio 2016

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 23-24 gennaio 2016 - Secondo giornata ritorno

Empoli-Milan 2-2
Fiorentina-Torino 2-0
Frosinone-Atalanta 0-0
Hellas Verona-Genoa 1-1
Internazionale-Carpi 1-1
Juventus-Roma 1-0
Lazio-Chievo Verona 4-1
Palermo-Udinese 4-1
Sampdoria-Napoli 2-4
Sassuolo-Bologna 0-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 gennaio 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 50

1) SERIE A TIM

Gare del 23-24 gennaio 2016 - Secondo giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

136/365



Gara soc. FROSINONE – soc. ATALANTA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.19 del 25 gennaio 2016) in merito al comportamento tenuto al 27° minuto del secondo tempo dal calciatore **Danilo Soddimo** (Soc. **Frosinone**) nei confronti del calciatore **Jasmin Kurtic** (Soc. **Atalanta**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore frusinate, nel corso di un vivace contrasto di giuoco “ spalla contro spalla”, con l’evidente intento di ostacolare l’avanzare del calciatore bergamasco protendeva verso il basso il braccio destro, avvinghiando l’addome dell’antagonista. La sua mano si posizionava sulla zona pubica del calciatore atalantino, che sia accasciava dolorante al suolo, mentre l’azione proseguiva con il pallone in possesso di altro calciatore nero-azzurro, senza alcun intervento da parte dell’Arbitro.

Su richiesta di questo ufficio, il Direttore di gara dichiarava (mail delle ore 14.21 del 25 gennaio 2016): “A seguito della vostra richiesta telefonica dichiaro quanto segue: al 27° circa del secondo tempo c'è stato un contrasto di gioco tra i calciatori Soddimo e Kurtic. L'azione è velocemente proseguita nella metà campo del Frosinone ed io ho seguito lo sviluppo del gioco in quanto un calciatore dell'Atalanta si è impossessato del pallone. Non ho potuto pertanto controllare i due calciatori precedentemente indicati in quanto lontani dal mio campo visivo”.

Ritiene questo Giudice che le immagini televisive disponibili, in mancanza di una essenziale “ripresa frontale”, non consentono di esprimere un sicuro giudizio, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, sull’intenzionalità e sull’intensità della compressione esercitata sul “basso ventre” del calciatore atalantino, non potendosi escludere che gli effetti dolorosi siano stati la conseguenza di un gesto compiuto per finalità agonistiche, non connotato da quella intenzionalità lesiva che costituisce l’essenza della “condotta violenta”.

E in dubio pro reo.

P.Q.M.

delibera di non dottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa la condotta del calciatore **Danilo Soddimo** (Soc. **Frosinone**).

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Milan e Napoli** hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. **FROSINONE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ad un Assistente cori e grida insultanti e per avere, nel corso del secondo tempo, indirizzato numerosi sputi allo stesso Ufficiale di gara, che veniva reiteratamente colpito alla schiena ed al capo; con recidiva specifica (cfr CU 99 del 9 dicembre 2015); sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente ai sostenitori della squadra avversaria cori insultanti espressivi di discriminazione per origine territoriale; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato in direzione dell'Arbitro, all'uscita dal recinto di giuoco, due bottiglie piene in plastica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **TORINO** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASSANI Mattia (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CESAR Bostjan (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PASCIUTI Lorenzo (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

RADU Stefanel Daniel (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

EVRA Patrice (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GLIK Kamil (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GORI Mirko (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

PJANIC Miralem (Roma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

MARTINS Fernando Lucas (Sampdoria)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona)

SETTIMA SANZIONE

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese)

DE ROSSI Daniele (Roma)

NAINGGOLAN Radja (Roma)

SESTA SANZIONE

PISANO Eros (Hellas Verona)

ROMAGNOLI Alessio (Milan)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DZEMAILI Blerim (Genoa)

FERRARI Alex (Bologna)

FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)

JAJALO Mato (Palermo)

KURTIC Jasmin (Atalanta)
RONCAGLIA Sebastian (Fiorentina)
SAPONARA Riccardo (Empoli)

TERZA SANZIONE

AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)
BARBA Federico (Empoli)
CHOCHEV Ivaylo (Palermo)
DEMAIO Sebastian (Genoa)
MAKSIMOVIC Nikola (Torino)
MANDZUKIC Mario (Juventus)
MONTOLIVO Riccardo (Milan)
NICOLAO TELLES Alex (Internazionale)
ZAPPACOSTA Davide (Torino)

SECONDA SANZIONE

BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan)
HONDA Keisuke (Milan)
JOVETIC Stevan (Internazionale)
RUDIGER Antonio (Roma)
SUAGHER Emanuele (Carpi)
WIDMER Silvan Dominic (Udinese)

PRIMA SANZIONE

AJETI Arlind (Frosinone)
CRIMI Marco (Carpi)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CATALDI Danilo (Lazio)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BRIGHI Matteo (Bologna)
PALACIO Rodrigo (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

DAPRELA Fabio (Carpi)

c) **DIRIGENTI**

AMMONIZIONE

ROMAIRONE Giancarlo (Carpi): per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, contestato all'Arbitro una decisione adottata nel corso della gara.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 GENNAIO 2016

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta